

GIUSEPPE DALLA TORRE

# LEZIONI DI DIRITTO CANONICO

*Quinta edizione aggiornata*

*a cura di*

Geraldina Boni e Paolo Cavana



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

## PREMESSA ALLA II EDIZIONE

*Il volume trae origine dalle lezioni di diritto canonico tenute nel Corso di laurea in Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università Maria Ss. Assunta-Lumsa, sia nella sede di Roma che in quella di Palermo.*

*Esso nasce dall'esigenza di fornire una, seppure sintetica, presentazione dell'ordinamento canonico nella sua complessità ed articolazione. Giungere a questo obbiettivo, che peraltro riconosco allo stato solo parzialmente raggiunto, risponde al mio radicato convincimento che agli studenti universitari che si accostano allo studio del diritto della Chiesa cattolica è bene presentare l'ordinamento nella sua completezza, anziché – com'è nel costume invalso ormai da tempo nelle aule universitarie italiane – solo alcuni frammenti, anche se di grande rilievo storico e dogmatico. Un convincimento che discende da diversi motivi, non ultimo quello di mostrare a chi si inizia agli studi di diritto la complessità del fenomeno giuridico e la sua pervasività nell'esperienza umana; la irriducibilità del diritto al solo diritto dello Stato e, più in là ancora, al solo diritto positivo.*

*Ritengo d'altra parte che, stante l'attuale configurazione degli studi giuridici nelle Università italiane, il diritto della Chiesa può porsi come un'utile introduzione allo studio del diritto, insieme alla filosofia del diritto, alla sociologia del diritto, al diritto romano, alla storia del diritto italiano o ai sistemi giuridici comparati. E ciò non solo per l'evidente ragione collegata al ruolo fondamentale che, nel divenire della storia, il diritto canonico ha avuto nel forgiare norme ed istituti giuridici dell'Occidente e nel plasmare la stessa civiltà giuridica occidentale, sicché è impossibile cogliere appieno il senso profondo di quelli e di questa senza una adeguata conoscenza della esperienza canonistica. Ma anche per la ragione delle potenzialità didattiche che il diritto canonico ha in sé, nei rapporti con le altre branche della scienza del diritto, sia nella misura in cui consente analogie con altre esperienze giuridiche, sia nella misura in cui si distingue per insuperabili peculiarità. L'attualizzazione in questo senso della meto-*

*dologia del sic et non, che segnò gli inizi della ricerca scientifica all'origine medievale dell'Università, può quindi costituire un peculiare ed utile mezzo di formazione del giurista, inteso nel senso più alto ed autentico del termine. È per tale ragione, tra l'altro, che nei primi capitoli di queste Lezioni mi sono soffermato sui rapporti fra diritto canonico, altre esperienze giuridiche ed altri rami del sapere.*

*L'origine e la destinazione didattica danno ragione del lavoro, sia nello stile, sia nel livello di trattazione degli argomenti. L'esposizione d'altra parte riflette ampiamente i campi di ricerca nel diritto della Chiesa che, in tanti anni, ho personalmente privilegiato. Di qui livelli di maggiore o minore approfondimento dei vari temi e dei diversi ambiti dell'ordinamento giuridico della Chiesa, che giustificano il non pretenzioso ma più modesto, e realistico, titolo di Lezioni dato a questo volume, che pure ha la pretesa di offrire una idea, ancorché pallida, della ricchezza ed originalità di una ineguagliabile esperienza giuridica.*

*Nel dare alle stampe queste Lezioni, voglio ricordare con gratitudine l'allievo ed ora collega Professor Paolo Cavana, per l'aiuto insostituibile fornitomi anche questa volta, soprattutto per la parte che riguarda il governo della Chiesa.*

*Il lavoro è dedicato a Francesco D'Agostino, e non solo per un doveroso ricambio, ma anche per l'amicizia e la ricchezza di un ininterrotto colloquio intellettuale che si dipana da un trentennio.*

G.D.T.

Roma, 1° settembre 2004

## PREMESSA ALLA V EDIZIONE

*Una nuova edizione delle presenti Lezioni è stata richiesta da una serie di novità intercorse, in questi anni del pontificato di Papa Francesco, nell'ordinamento canonico; novità normative segnate da una speculare innovazione della dottrina canonistica. Nel lavoro, non sempre semplice, di aggiornamento e di messa a punto, con riferimento anche al pur essenziale apparato bibliografico, è stata determinante la collaborazione della Professoressa Geraldina Boni, mia carissima allieva nel periodo del mio insegnamento bolognese, la quale ora con grande autorevolezza insegna a sua volta nella bolognese Alma Mater Studiorum. A Lei un sentito ringraziamento.*

G.D.T.

Roma, 20 febbraio 2018



## PREMESSA ALLA V EDIZIONE AGGIORNATA

*Il 3 dicembre 2020 il Prof. Giuseppe Dalla Torre è improvvisamente scomparso, nella seconda fase dell'epidemia da Covid, creando un vuoto incolmabile nei suoi cari e tra i suoi allievi. Egli ci ha lasciato un'eredità preziosa in queste Lezioni di diritto canonico, che costituiscono oggi una delle più puntuali e chiare introduzioni all'universo del diritto della Chiesa cattolica.*

*Tuttavia il diritto canonico in questi ultimi anni, in particolare dal 2018, anno dell'ultima edizione delle Lezioni, ha subito numerosi e incisivi mutamenti: essi hanno investito diversi ambiti disciplinari di grande importanza nella comunità ecclesiale. Papa Francesco ha legiferato abbondantemente, non solo modificando singoli canoni del codex iuris canonici, ma arrivando anche a sostituire integralmente un intero Libro, quello relativo alle sanzioni penali nella Chiesa, oltre al capitolo dedicato, all'interno del Libro VII, alle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio. Ma innovazioni sono state del pari apportate a norme extracodicali: la più rilevante ha riguardato la riforma della Curia romana con la costituzione apostolica Praedicate Evangelium che ha abrogato la normativa emanata nel 1988 da Giovanni Paolo II. E non c'è da stupirsi di trasformazioni giuridiche anche profonde poiché, come ben spiega il Professor Giuseppe Dalla Torre nelle pagine che seguono, il diritto canonico, fermi i suoi fondamenti intrasgredibili, evolve con le circostanze storiche e i bisogni via via emergenti nel popolo di Dio.*

*I cambiamenti intervenuti hanno imposto pertanto un aggiornamento di queste Lezioni affinché gli studenti dei corsi universitari di Diritto canonico (anzitutto i nostri), continuando a formarsi su un testo così chiaro e istruttivo, possano al contempo conoscere l'ordinamento giuridico della Chiesa così come si presenta oggi, nelle norme effettivamente vigenti. Dunque, predisporre un semplice e mero aggiornamento: questo è l'intento che ci ha animato nel mettere mano – con comprensibile timore reverenziale – al manuale del nostro Maestro, da entrambi riguardato come*

*un lavoro in sé perfetto e concluso. Proprio per tale motivo ci siamo limitati ad uniformare una serie di espressioni, introducendo a volte alcune minime precisazioni, e ad aggiungere, all'interno della trattazione, le principali novità normative: senza toccare il dipanarsi delle argomentazioni, la struttura, l'impostazione impresse dal Professor Dalla Torre, salvo in quelle parti (soprattutto sulla Curia Romana e il diritto penale) ove le recenti riforme hanno richiesto necessariamente una riscrittura dell'intera materia. L'obiettivo è stato quello di conservare intatto il timbro di voce di colui che ci ha premurosamente guidato sin dai primi passi della nostra attività scientifica, e che ancora per noi rappresenta un modello di lucidità di pensiero e di onestà intellettuale.*

*Nel licenziare questa edizione, che abbiamo curato in collaborazione, ringraziamo i giovani studiosi Matteo Carnì e Manuel Ganarin per il prezioso supporto fornitoci.*

*Geraldina Boni - Paolo Cavana*

Roma - Bologna, 15 settembre 2022

# INTRODUZIONE

SOMMARIO: 1. Problemi di definizione. – 2. La questione terminologica. – 3. Attualità del diritto canonico. – Riferimenti bibliografici.

## 1. PROBLEMI DI DEFINIZIONE

Con l'espressione "diritto canonico" si intende ordinariamente indicare la manifestazione del diritto nella vita della Chiesa cattolica. Si tratta di un diritto che riguarda una grande comunità umana, attualmente costituita da oltre un miliardo di persone, di ogni etnia e lingua, di differenti tradizioni e culture, sparse in tutto il mondo e viventi all'interno delle diverse comunità politiche o Stati.

Più precisamente si deve notare che con l'espressione "diritto canonico" si vuole indicare innanzitutto il complesso delle norme che regolano la vita della Chiesa cattolica, al proprio interno ed anche nelle relazioni che essa intrattiene con le altre società, in particolare con gli Stati e la comunità internazionale.

Seguendo una autorevole dottrina del passato, esso può dunque definirsi come "l'insieme delle norme giuridiche, poste o fatte valere dagli organi competenti della Chiesa cattolica, secondo le quali è organizzata e opera essa Chiesa e dalle quali è regolata l'attività dei fedeli, in relazione ai fini che della Chiesa son propri" (Del Giudice). In maniera più sintetica, ma con maggior completezza, un'altrettanto autorevole ma più moderna dottrina definisce il diritto canonico, nel senso sopra accennato, come "l'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, cioè l'insieme di fattori che danno alla Chiesa la struttura di una società giuridicamente organizzata" (Lombardía).

In effetti questa seconda definizione, descrivendo la realtà giuridica della Chiesa, contiene in sé la distinzione fra la giuridicità, che è insita



in essa Chiesa in quanto Corpo di Cristo che si incarna in un corpo sociale, ed il complesso delle norme poste dalla legittima autorità ecclesiastica a regolamentazione della vita nella comunità ecclesiale. Si tratta di una distinzione che Giovanni Paolo II ha chiaramente sottolineato nella presentazione ufficiale del vigente codice canonico per la Chiesa latina, quando ha affermato che “se la Chiesa Corpo di Cristo è compagine organizzata, se comprende in sé detta diversità di membra e funzioni, se ‘si riproduce’ nella molteplicità delle Chiese particolari, allora tanto fitta è in essa la trama delle relazioni che il diritto c’è già, non può non esserci”; cioè “il diritto inteso nella sua globalità ed essenzialità, prima ancora delle specificazioni, derivazioni o applicazioni di ordine propriamente canonico” (cfr. *Acta Apostolicae Sedis*, 75 [1983], I, p. 461).

Ma l’espressione “diritto canonico” possiede anche un altro significato. Nel senso che con essa si intende indicare la scienza che studia la Chiesa nella sua dimensione giuridica e l’esperienza giuridica che in essa si produce; che indaga il complesso di norme che reggono la comunità ecclesiale, così come le forme ed il funzionamento della organizzazione ecclesiastica. Si tratta di una scienza che costituisce una delle branche della più ampia scienza giuridica (ma si vedranno più avanti le problematiche connesse con la scienza teologica); che in quanto tale ha lo scopo di allargare le conoscenze, dei cui risultati alimentare la formazione culturale e professionale dei giuristi. L’espressione “diritto canonico” si riferisce, quindi, anche alla disciplina che è oggetto di insegnamento nelle istituzioni formative della Chiesa (seminari, studentati religiosi, università ecclesiastiche) e nelle istituzioni universitarie secolari.

## 2. LA QUESTIONE TERMINOLOGICA

Dal punto di vista etimologico, il termine *canonico* deriva dal greco *kánon*, che vuol dire *regola*. Per antica tradizione, risalente al IV secolo, esso è stato adoperato per indicare le leggi ecclesiastiche destinate a disciplinare la vita del popolo di Dio, in modo da distinguerle dalle leggi civili (latinamente *leges* o *nómoi* in greco), destinate a regolare la vita dei popoli di questa terra, in quanto organizzati in società politiche. In particolare fu il Concilio di Nicea (a. 325) che esplicitamente trattò dei *canones disciplinares*, cioè delle norme giuridiche ecclesiastiche in senso

proprio, distinguendoli dai *canones fidei* e dai *canones morum*, facendo riferimento ai principi dogmatici e morali.

L'espressione "diritto canonico" è però entrata nell'uso comune, per indicare il diritto della Chiesa, solo dal secolo VIII. Tuttavia occorre dire che, nel divenire della storia, il diritto della Chiesa è stato talora indicato anche con denominazioni diverse: *ius sacrum*, *ius decretalium*, *ius pontificium*, *ius ecclesiasticum*.

Se la denominazione "diritto canonico" rimane, nei tempi più recenti, la più comune e prevalente, si deve però notare che dopo il Concilio Vaticano II (1962-1965) è sempre più ricorrente, per indicare il diritto della Chiesa, l'uso dell'espressione *diritto ecclesiale* (*ius ecclesiale*) in luogo di quella *diritto canonico* (*ius canonicum*), perché sembra rispondere meglio alle sue ragioni fondative ed alle sue peculiarità, in rapporto al mistero della Chiesa.

Sotto il profilo terminologico occorre, poi, fare ulteriori distinzioni.

Difatti qualora si guardi alle fonti da cui le norme promanano, si suole parlare – come meglio si vedrà in seguito – di *diritto* (*meramente*) *ecclesiastico* o *ius (mere) ecclesiasticum* o *diritto umano* (*ius humanum*) per fare riferimento alle norme poste dalla competente autorità ecclesiastica (Pontefice, Concilio ecumenico, Vescovi, ecc.), distinto dal *diritto divino naturale* o *diritto naturale* (*ius naturale*), vale a dire l'insieme di norme poste da Dio all'atto della creazione e comuni a tutti gli uomini, nonché dal *diritto divino positivo* (*ius divinum positivum*), promulgato per mezzo della Rivelazione e contenuto nella Sacra Scrittura e nella Tradizione. Il diritto della Chiesa, in quanto realtà complessa risultante di un duplice elemento umano e divino (*Lumen gentium*, n. 8), è dunque costituito dal diritto ecclesiastico o diritto umano e dal diritto divino, naturale e positivo.

Giova notare infine che l'espressione *diritto ecclesiastico* ha, nell'ambito del linguaggio giuridico, anche un altro e diverso significato. Con essa, infatti, i giuristi che studiano il diritto che regge la società politica indicano le norme poste dal legislatore statale a disciplina del fenomeno religioso e, specialmente, delle confessioni religiose. In questo senso "diritto ecclesiastico" sta a significare una parte del diritto statale, in particolare una branca del diritto pubblico, inteso sia come insieme di norme che riguardano il fenomeno religioso, sia la relativa scienza che le pone ad oggetto di studio così come il rispettivo insegnamento.

### 3. ATTUALITÀ DEL DIRITTO CANONICO

Le ragioni dello studio del diritto canonico nelle università italiane, in diversi corsi di laurea a cominciare da quelli in giurisprudenza, sono molteplici. Esse possono tuttavia sinteticamente ridursi a tre fondamentali.

La prima attiene alla formazione generale del giurista. Questi evidentemente è chiamato a conoscere il diritto dello Stato, nella sua complessità e negli specifici settori in cui si articola, in ragione delle figure professionali tipiche che il giurista viene a rivestire (magistrato, avvocato, notaio, pubblico funzionario, ecc.). E tuttavia il giurista, la cui precipua responsabilità è l'interpretazione delle norme in funzione di una loro corretta applicazione, necessita di una solida formazione teorica, alimentata di concetti e di categorie, sperimentata nell'esercizio della logica, integrata da conoscenze storiche, filosofiche, politiche, economiche, sociali. Di qui la presenza nei *curricula* degli studi giuridici di insegnamenti detti di base (come la filosofia del diritto o il diritto romano), e di insegnamenti affini o integrativi (come appunto il diritto canonico), che sono ritenuti indispensabili per la preparazione del giurista.

In questo senso molto formativo è lo studio del diritto comparato che, attraverso il raffronto di due o più ordinamenti giuridici, nel loro complesso o in singoli istituti e norme, tende a coglierne gli elementi di somiglianza e di diversità, approfondendone le ragioni (storiche, culturali, politiche, economiche, ecc.). Esso ha principalmente lo scopo di aprire la cultura del giurista alla consapevolezza della pluralità delle esperienze giuridiche, così come alla conoscenza degli elementi di analogia o di diversità che distinguono le une dalle altre.

Lo studio del diritto canonico da parte di chi è avviato allo studio del diritto dello Stato costituisce, nella prospettiva comparativistica, un utile e singolarissimo strumento di raffronto; così come appare utile lo studio degli altri diritti religiosi, comparati con i diritti secolari o comparati tra di loro.

In particolare il diritto canonico appare, rispetto ai diritti secolari, particolarmente interessante dal punto di vista della comparazione. Perché da un lato, a differenza degli altri diritti religiosi, e segnatamente del diritto ebraico e del diritto islamico, manifesta un alto grado di prossimità ai diritti secolari, presentando caratteri analoghi a questi; dall'altro lato perché, come tutti i diritti religiosi, presenta caratteri peculiari, essendo orientato da una prospettiva del tutto diversa: non solo il qui ed ora

dell'uomo, ma la sua proiezione verso il "tempo di Dio", l'al di là. Il diritto canonico è destinato a disciplinare la vita di una comunità carente del carattere della statualità, di carattere universale; esso risulta legato fondamentalmente ad un elemento personale, nella misura in cui destinatari delle sue norme sono precipuamente i battezzati nella Chiesa cattolica, e non all'elemento territoriale che, come noto, è caratterizzante del diritto degli Stati.

Nella iniziazione agli studi giuridici, inoltre, lo studio del diritto canonico, alla stessa stregua di altre discipline quale ad esempio la filosofia del diritto, appare particolarmente utile per aprire le conoscenze alla realtà del diritto, che pervade tutta la vita umana; per far acquisire la consapevolezza della complessità delle esperienze giuridiche; in sintesi per sollecitare intellettualmente l'avvertenza che il diritto non si esaurisce nel solo diritto della comunità politica (Stati, organizzazioni sovranazionali e internazionali, ecc.), affinché chi è professionalmente chiamato a conoscere ed applicare il diritto dello Stato non cada nell'errore di ritenere questo l'unica manifestazione di giuridicità, ma abbia la consapevolezza che il diritto esiste e si manifesta anche in altre dimensioni.

Una seconda ragione attiene alle ragioni della storia.

Si deve ricordare in merito che nella lunga stagione dell'età medievale, nella quale il cristianesimo venne a forgiare l'identità degli europei, la loro mentalità, la loro cultura, il diritto della Chiesa ebbe un ruolo determinante nella formazione e nello sviluppo della civiltà giuridica europea. Nella medievale *Respublica gentium christianarum*, o Sacro Romano Impero, cioè in una comunità politica che si era venuta costruendo sul legame della stessa fede cristiana che superava e univa le differenze (di etnia, di lingua, di costumi, dello stesso diritto), si era venuto formando un connubio tra il diritto secolare (la *lex mundana*) ed il diritto canonico (la *lex ecclesiastica*), che dette vita a quella peculiare esperienza giuridica definita con l'espressione "l'uno e l'altro diritto" (*utrumque ius*). Una esperienza di covigenza, nello stesso ordine giuridico, dei due diritti; una esperienza in cui unitariamente la scienza giuridica progredì, nello studio del diritto secolare (in particolare del diritto romano) e del diritto canonico.

Se il tramonto del medioevo doveva trascinare con sé la dissoluzione dell'unità politica degli europei, frantumando il Sacro Romano Impero in una pluralità di Stati sovrani ed avviando, di conseguenza, processi di sviluppo dei diritti nazionali che nel tempo portarono alla fine di uno *ius commune*, tuttavia l'incidenza del diritto canonico sull'esperienza

giuridica europea (ed anche extraeuropea, a seguito delle grandi scoperte geografiche e dei processi di colonizzazione) continuò a lungo nel tempo, fino alle soglie dell'età contemporanea, quando i processi di secolarizzazione estromisero il diritto della Chiesa dagli ordinamenti statuali.

Nel contesto di questa lunga vicenda storica, che si sviluppa tra il medioevo e l'età moderna, il diritto canonico, sia come insieme di norme sia come scienza, ha largamente influenzato la formazione e la crescita dei diritti secolari. Per fare solo un esempio basti pensare, nell'ambito del diritto pubblico, al fatto che la Chiesa, con le sue assemblee (concili, conclavi, sinodi, capitoli religiosi, ecc.), ha dato un contributo fondamentale alla configurazione di principi e di regole che costituiscono la base dei moderni ordinamenti democratici: canonistiche sono, tra l'altro, le fondazioni teoriche del principio maggioritario, per il quale è legittimo che nelle assemblee sia la volontà della maggioranza a prevalere su quella della minoranza e non viceversa.

Ma più in generale si può affermare che tutti i principali concetti del diritto pubblico occidentale, ed in particolare della dottrina dello Stato, primo fra tutti quello di sovranità, sono il frutto di una secolarizzazione dei concetti teologici che ispirarono l'elaborazione del diritto canonico dell'età classica (sec. XI-XII) (Schmitt). Così come fu la "Rivoluzione pontificia" di Gregorio VII a generare lo Stato moderno occidentale, di cui la Chiesa stessa fu, paradossalmente, il primo esempio (Berman), attraverso la forte affermazione della propria indipendenza nei confronti dell'Impero e l'esercizio di un potere legislativo autonomo.

Nell'ambito del diritto privato si pensi poi al fatto che canonistiche sono le basi teoretiche della costruzione della personalità giuridica degli enti, cioè di quella finzione per cui laddove esiste un insieme di persone o di beni destinati ad uno scopo l'ordinamento immagina sussistere una persona, cui imputare rapporti giuridici diversi e distinti rispetto a quelli che fanno capo alle persone fisiche che in essa sussistono o per essa operano. Così pure l'istituto del matrimonio civile, presente negli ordinamenti statali contemporanei, storicamente è nient'altro che la secolarizzazione del matrimonio canonico, di cui ripete le concezioni di fondo, la struttura e le norme, espunti solo gli elementi più strettamente religiosi dello stesso. In effetti quando lo Stato contemporaneo decise di dotarsi di un proprio matrimonio non inventò un modello originale, né restaurò il matrimonio romano, ma non fece altro che ricalcare il modello canonistico e la sua disciplina.

Molti altri casi potrebbero individuarsi anche in altri settori del diritto, come quello penale e quello processuale. Il modello del processo penale inquisitorio, per esempio, ampiamente utilizzato negli ordinamenti statali, ha una precisa origine canonistica.

Qui giova notare che se il diritto canonico ha così profondamente inciso nella formazione dei diritti secolari, il suo studio appare utile ed a volte addirittura necessario per la comprensione di norme e di istituti che da esso trassero vita e che poi, con modificazioni più o meno incisive, sono entrati nella esperienza giuridica degli Stati. E ciò non solo per ragioni culturali o di mera curiosità intellettuale, ma anche per ragioni eminentemente pratiche perché se, come s'è detto, proprio del giurista è l'interpretazione delle norme, appare evidente che a tal fine, per cogliere appieno il contenuto di una disposizione, può essere necessario risalire alle origini della stessa: perché fu dettata, per quali ragioni venne nel tempo modificata, quali interpretazioni della stessa sono state date nel divenire della storia, addirittura perché fu disattesa o abrogata.

Per norme ed istituti di derivazione canonistica, dunque, la conoscenza delle origini e del contesto ordinamentale in cui si posero può non essere inutile per il giurista positivo che sia chiamato ad operare nell'ordinamento giuridico dello Stato.

In questa età della globalizzazione, che porta sempre più i fenomeni giuridici ad essere trasversali rispetto agli ordinamenti degli Stati, si pone sempre più per il giurista l'esigenza di conoscere gli altri ordinamenti, oltre a quello dello Stato in cui è chiamato ad operare. Nel far questo, egli deve avere la consapevolezza che gli ordinamenti giuridici secolari contemporanei si dividono sostanzialmente in due grandi famiglie giuridiche: quella di *civil law*, cui appartiene l'ordinamento italiano, quella di *common law*, della quale fanno parte gli ordinamenti anglo-americani. Orbene è interessante notare che tracce del diritto canonico di riscontrano nell'una così come nell'altra famiglia giuridica. E ciò per la semplice ragione storica che l'influenza del diritto della Chiesa sul diritto secolare europeo, da cui entrambe le famiglie traggono origine, ebbe luogo per lungo tempo e prima dei processi di separazione e di distinzione che sono alle origini dei due grandi sistemi giuridici.

Per fare un esempio il diritto canonico è stato storicamente il tramite attraverso cui alcuni istituti di *civil law* sono entrati nel diritto inglese. Ciò vale in particolare nel diritto processuale: è il caso della procedura applicata dalla *Chancery Division*, fortemente permeata di elementi di derivazione canonistica.

La terza ragione dello studio del diritto canonico nelle università italiane è strettamente legata alla realtà ordinamentale del nostro Paese.

L'Italia, infatti, è un Paese a regime concordatario, nel senso che disciplina i suoi rapporti con la Chiesa cattolica attraverso un concordato. In quello attualmente vigente, modificato nel 1984, sussistono numerose disposizioni che presuppongono o richiamano il diritto canonico, ad esempio in materia matrimoniale o di enti ecclesiastici. Sicché in molti casi sono richieste non solo agli studiosi, ma anche ai professionisti del diritto (magistrati, avvocati, notai, pubblici funzionari, ecc.), precise e specifiche conoscenze di diritto canonico, avendo le disposizioni dell'ordinamento giuridico della Chiesa, nei casi previsti, efficacia civile nell'ordinamento italiano.

È interessante notare al riguardo quanto un grande studioso francese del diritto e delle istituzioni della Chiesa, Gabriel Le Bras, rilevava molti anni fa in un volume intitolato *La Chiesa del diritto*. “All'inizio del diciannovesimo secolo – scriveva –, l'ordine giuridico sembra ricostituito su fondamenta profane. In effetti, la Chiesa aveva perso quasi tutte le sue posizioni dell'*ancien régime*. Il diritto delle *Decretali* continuava ad essere applicato soltanto in un organismo molto impoverito. Di una sottomissione degli Stati, anche nel significato datole nel diciottesimo secolo, non era più questione: il dualismo di potenza era finito”. Era una annotazione che faceva luce sul declino, apparentemente inarrestabile, di quella rilevanza del diritto canonico negli ordinamenti giuridici secolari che aveva caratterizzato la civiltà giuridica europea per molti secoli. Ma subito dopo Le Bras, con l'intuizione dei grandi maestri, lumeggiava il fenomeno nuovo della risorgenza del diritto canonico negli stessi ordinamenti statali. Una risorgenza in forme inedite giacché, a differenza di quanto era accaduto nella grande esperienza del diritto comune, il diritto canonico produceva i suoi effetti non per diretta vigenza, ma attraverso la stessa volontà del legislatore statale. “Poco a poco – scriveva –, gli Stati restituivano alla Chiesa e, conseguentemente, al diritto canonico, il loro appoggio”.

Osservava, in particolare, come ciò stesse avvenendo soprattutto attraverso la ricezione convenzionale del diritto canonico; una ricezione operata specialmente grazie alla prassi sempre più consistente, tra il secolo scorso e il nostro, di definire appunto in termini concordatari i rapporti fra la Chiesa e gli Stati.

Si deve riconoscere che oggi in molta parte il diritto canonico riacquista vigenza negli ordinamenti statali grazie ai concordati o, quantomeno, grazie ai rinvii che con sovrana ed unilaterale determinazione gli Stati fanno alle leggi della Chiesa.

In effetti, messo fuori dalla porta, tra Ottocento e Novecento, il diritto canonico sembra rientrare con sorprendente vitalità dalla finestra degli ordinamenti giuridici secolari, anche di quello italiano.

Molte le cause di questo inatteso fenomeno, prima fra tutte, appunto, la crescente attività concordataria, che negli ultimi decenni ha visto la Santa Sede in un ruolo di protagonista nella vita della comunità internazionale e nei rapporti con gli Stati. In effetti, il diritto canonico “rientra” negli ordinamenti giuridici degli Stati attraverso i concordati: e non solo perché dal punto di vista tecnico le norme concordatarie, con l’esecuzione, divengono norme canoniche *particolari* vigenti anche negli ordinamenti civili; ma pure perché, come s’è accennato, le disposizioni concordatarie *talora* rinviano *esplicitamente* a norme del diritto canonico, che così producono effetti negli ordinamenti secolari.

Può essere interessante notare che il diritto canonico, sia inteso come complesso di norme chiamate a disciplinare la vita d’una immensa comunità di persone diffusa in tutto il mondo, sia inteso come scienza che studia quella realtà giuridica, potrà nel prossimo futuro conoscere ulteriori, sorprendenti reviviscenze, specie a seguito dei processi di globalizzazione. I quali tendenzialmente volgono al superamento di una serie di postulati teorici e di principi pratici che furono all’origine dell’estromissione del diritto della Chiesa dagli ordinamenti secolari, e cioè: la territorialità, la nazionalità e la statualità del diritto. La globalizzazione viceversa tende ad affermare nell’esperienza giuridica i principi opposti della personalità e della inter-nazionalità; così come tende ad organizzare il sistema delle fonti – come bene dimostra l’esperienza giuridica dell’Unione Europea – facendo sempre più ricorso al principio di competenza a scapito di quello tradizionale di gerarchia. E, grazie a ciò, manifesta una maggiore disponibilità a riconoscere uno spazio di concreta operatività ai diritti religiosi nella vita delle società civili.

La globalizzazione, dunque, sembra diretta ad esaltare principi di per sé favoritivi del ritorno di vigenza del diritto canonico negli ordinamenti secolari. Di qui il peculiare interesse che esso presenta oggi, non solo per il canonista ma più in generale per lo studioso attento ai macro fenomeni della realtà giuridica.



## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AA.VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, III ed., a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, voll. II e III, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2001 e 2004; voll. I e IV, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2014.
- AA.VV., *Gli insegnamenti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dopo l'unità d'Italia*, a cura di M. Miele, il Mulino, Bologna, 2015.
- BACCARI R., *Elementi di diritto canonico*, rist. con aggiornamenti, Cacucci, Bari, 2008.
- BARBERINI G.-CANONICO M., *Elementi essenziali dell'ordinamento giuridico canonico*, Giappichelli, Torino, 2013.
- BERLINGÒ S., *L'insegnamento del diritto canonico nelle Università statali italiane; ovvero: lo statuto epistemologico di una canonistica laica*, in AA.VV., *Winfried Schulz in memoriam. Schriften aus Kanonistik und Staatskirchenrecht*, vol. I, a cura di C. Mirabelli, G. Feliciani, C.G. Fürst e H. Pree, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1999, pp. 79-106.
- BERLINGÒ S.-TIGANO M., *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2008.
- BERMAN H.J., *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, tr. it., il Mulino, Bologna, 1998.
- BOLOGNINI F., *Lineamenti di diritto canonico*, VIII ed., Giappichelli, Torino, 2008.
- CORECCO E.-GEROSA L., *Il diritto della Chiesa*, Jaca Book, Milano, 1995.
- D'AVACK P.A., *Trattato di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1980.
- DALLA TORRE G., *Il diritto canonico e gli studi giuridici*, in *Educatio catholica*, 4 (2018), pp. 47-59.
- DEL GIUDICE V., *Nozioni di diritto canonico*, XII ed., Giuffrè, Milano, 1970.
- FANTAPPIÈ C., *Il diritto canonico nella società postmoderna. Lezioni universitarie*, Giappichelli, Torino, 2020.
- FELICIANI G., *Le basi del diritto canonico. Dopo il Codice del 1983*, nuova ed., il Mulino, Bologna, 2002.
- GAUDEMET J., *Il diritto canonico*, a cura di R. Bertolino e L. Musselli, Giappichelli, Torino, 1991.
- GROSSI P., *Diritto canonico e cultura giuridica*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 32 (2003), pp. 373-389.
- LOMBARDIA P., *Lezioni di diritto canonico. Introduzione - Diritto costituzionale - Parte generale*, ed. it. a cura di G. Lo Castro, Giuffrè, Milano, 1985.